

Art. 142. — Nessuna tassa, di qualsiasi specie essa sia, può applicarsi o riscuotersi se non per legge.

Solamente quando si impone o si aumenta la tassa doganale, questa viene riscossa il giorno in cui si presenta al Parlamento il relativo progetto di legge in busta chiusa, il quale dev'essere votato entro 15 giorni. Quando la tassa doganale viene diminuita, la legge relativa entra in vigore due mesi dopo la pubblicazione.

Art. 143. — La legge non può creare delle tasse che a favore dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei Municipi e degli Istituti pubblici.

Le tasse a favore delle Provincie e dei Comuni si creano dopo ottenuto il consenso dei Consigli locali.

Art. 114. — Non possono crearsi dei privilegi sulle tasse. Nessuna esenzione, modificazione oppure abrogazione di tassa può farsi se non per legge.

Non si possono creare dei monopoli se non per legge ed esclusivamente a favore dello Stato e dei Municipi.

Art. 145. — Nessun fondo per pensioni o gratificazioni si può mettere a carico dello Stato se non per legge.

Art. 146. — Il Potere esecutivo, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo al Parlamento, il quale lo vota capitolo per capitolo due volte in due giorni diversi; in questo bilancio vengono inserite tutte le entrate e le spese dello Stato insieme alle leggi relative sulle quali si basano le entrate.

Dopo la fine dell'anno finanziario, entro il mese di agosto, il Ministero delle finanze è tenuto ad inviare il bilancio consuntivo dell'anno precedente alla Cortè dei Conti, la quale, dopo averlo esaminato, presenta al Parlamento, entro il mese di novembre, il relativo rapporto con tutte le necessarie osservazioni. Sempre nello stesso tempo, il bilancio consuntivo così esaminato, insieme alla relazione della Corte dei Conti, viene presentato alla Presidenza del Consiglio dei mi-